

PROPOSTA ALLA REGIONE VENETO

Il sottoscritto, Andrea Bognolo, in qualità di Delegato regionale dell' Istituto Nazionale Tributaristi, sottopone alla cortese attenzione del Tavolo Regionale per la sburocratizzazione la seguente proposta in materia di semplificazione amministrativa.

Oggetto: Proposta di introduzione disciplina semplificata per variazioni soggettive non comportanti modifica dell'attività – Integrazione normativa in materia SUAP

1. PREMESSA

Si osserva che, nella prassi applicativa del sistema SUAP regionale, quando una società si estingue per mancata ricostituzione della pluralità dei soci ai sensi dell'art. 2272 n. 4 c.c. e l'attività prosegue in capo al socio superstite, nonostante l'assenza di qualsiasi modifica oggettiva dell'attività e quindi in presenza di una mera trasformazione che:

- a) non configura un trasferimento d'azienda;
- b) comporta la mera continuazione dell'attività già esercitata dal medesimo soggetto nei sei mesi precedenti, negli stessi locali e con l'utilizzo dei medesimi impianti, attrezzature e ciclo produttivo

venga comunque richiesta:

- 1) la presentazione di una SCIA di cessazione per il soggetto estinto;
- 2) la presentazione di una nuova SCIA di inizio attività per il soggetto subentrante;
- 3) la nomina del Responsabile tecnico con riproduzione degli attestati di abilitazione professionale;
- 4) la produzione integrale della documentazione tecnica (elaborati grafici, certificazioni impianti, relazioni tecniche, ecc.);
- 5) la verifica, da parte dell'ASL, dei requisiti dei locali nonché della conformità igienico-sanitaria dell'attività.

In tali circostanze, la prosecuzione dell'attività da parte del socio superstite, nei termini previsti dall'art. 2272 n. 4 c.c., nei medesimi locali e con l'utilizzo degli stessi impianti, attrezzature e ciclo produttivo già impiegati dalla società, configura una trasformazione involutiva e non un trasferimento d'azienda, trattandosi di mera continuazione dell'attività economica da parte del medesimo soggetto.

2. CRITICITÀ RISCONTRATA

L'applicazione rigida della disciplina determina:

- duplicazione documentale;
- costi tecnici non giustificati;
- aggravio economico per microimprese;
- incoerenza rispetto ai principi di semplificazione.

In particolare, in caso di prosecuzione dell'attività da parte del socio superstite nei medesimi locali, con medesime attrezzature e requisiti professionali già accertati, l'obbligo di ripresentazione integrale della documentazione tecnica appare non proporzionato.

3. PROPOSTA DI INTERVENTO NORMATIVO

Si propone l'introduzione di una disposizione regionale che disciplini le trasformazioni soggettive prive di modifiche oggettive dell'attività, prevedendo un regime di mera comunicazione.

4. BOZZA DI ARTICOLO INTEGRATIVO REGOLAMENTARE

Art. X – Trasformazioni soggettive senza modifica oggettiva dell'attività

a) Le variazioni relative:

- alla denominazione o ragione sociale;
- al legale rappresentante;
- al soggetto in possesso dei requisiti professionali;
- alla prosecuzione dell'attività da parte del socio superstite;
- alle trasformazioni societarie non conseguenti a trasferimento di azienda per atto tra vivi o a causa di morte;

qualora non comportino modifiche ai locali, agli impianti, alle attrezzature, alla destinazione d'uso o alla tipologia di attività esercitata, sono soggette a semplice comunicazione al SUAP competente entro sessanta giorni dalla variazione.

b) Nei casi di cui al comma 1:

- non è richiesta la presentazione di una nuova SCIA;
- non è richiesto il rilascio di nuova autorizzazione;
- non è richiesta la ripresentazione della documentazione tecnica già depositata, salvo che siano intervenute modifiche sostanziali.

c) Il soggetto subentrante attesta mediante dichiarazione sostitutiva:

- la permanenza dei requisiti soggettivi;
- l'assenza di modifiche strutturali e impiantistiche;
- la continuità oggettiva dell'attività.

d) Il SUAP provvede alla trasmissione della comunicazione di variazione, per conoscenza, all'Azienda ULSS territorialmente competente.

e) Restano fermi i poteri di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 19 L. 241/1990 e della normativa sanitaria vigente.

5. CONCLUSIONI

L'introduzione della disposizione proposta:

- ridurrebbe gli oneri amministrativi per le microimprese;
- sarebbe coerente con i principi di proporzionalità e semplificazione;
- non ridurrebbe le garanzie di controllo pubblico.

